



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 231 del 9/01/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACQUACETOSA CENTRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025

(Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 04/10/2025 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Acquacetosa Centro Calcio ha contestato la delibera del Giudice Sportivo che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, l'ammenda di euro 100,00 e l'inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale Di Viccaro Domenico fino al 31-10-2025.

Il Giudice di prime cure rilevava in motivazione che la società aveva effettuato durante la gara otto sostituzioni in luogo delle sette consentite ed applicava quindi la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie dell'ammenda e dell'inibizione del dirigente accompagnatore. La reclamante, con articolato gravame, impugna la decisione sia in punto di fatto che di diritto deducendo in particolare in punto di fatto:

- a) durante la gara aveva effettuato sette sostituzioni e non otto, come erroneamente annotato nel referto, e la settima sostituzione era avvenuta a soli tre minuti dalla fine sul risultato di quattro a zero in suo favore;
- b) il direttore di gara aveva confuso una delle sostituzioni, quella del numero 2 con il numero 13 al primo minuto del secondo tempo, in realtà effettuata dalla squadra avversaria;
- c) in lista aveva inserito 20 calciatori e quindi nove calciatori di riserva e di questi due, proprio il

numero 13 Caccia Antonio ed il calciatore Stefani Filippo che indossava una maglia senza numero non hanno partecipato alla gara;

d) i rapportini di fine gara rilasciati dal direttore di gara alle due società sono difformi tra di loro, in particolare quello rilasciato alla società ospitante contiene numerose correzioni non presenti in quello rilasciato alla reclamante ed una sostituzione, quella del numero 11 con il numero 18 viene invece riportata nel rapportino della reclamante con il numero 1 con il numero 18 in modo del tutto errato;

e) i due rapportini rilasciati alle società appaiono scritti con grafia diversa.

In punto di diritto assume invece che la sostituzione effettuata a soli tre minuti dal termine, sul risultato di 4 a 0 che è poi rimasto invariato, non ha avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e quindi avrebbe potuto al più comportare sanzioni disciplinari ma non la perdita della gara che è prevista solo in caso di partecipazione di calciatori, squalificati, non tesserati o che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara.

A sostegno ha prodotto decisioni su casi apparentemente simili assunte da questa stessa Corte e da altri Organi Federali.

La Corte, prima di scrutinare la questione in punto di diritto, ritiene necessario acquisire la certezza sul numero delle sostituzioni avvenute effettivamente durante la gara.

A tal proposito di scarso ausilio è stata l'audizione del direttore di gara disposta preliminarmente. L'Arbitro, stante il tempo trascorso, non è stato in grado di fornire alcun particolare ulteriore ed è apparso comunque incerto, anche considerando il gran numero di sostituzioni, ben dodici, avvenute durante la gara.

La circostanza della difformità dei due rapportini è documentalmente provata, così come provata è la circostanza che almeno una sostituzione sia stata annotata malamente nel rapportino rilasciato alla reclamante.

Appare vieppiù strano che in una gara in cui al secondo minuto del secondo tempo il risultato era fissato sul 4 a 0 per l'Acquacetosa, la società Accademia Real Tuscolano abbia effettuato solo quattro sostituzioni, pur avendo sette calciatori di riserva a disposizione.

Si rende quindi necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè provveda a sentire i calciatori n. 2 di entrambe le squadre per verificare se sono stati effettivamente sostituiti, nonché i calciatori n. 13 di entrambe le squadre per verificare se hanno preso parte o meno alla gara, acquisisca eventuali foto o riprese filmate della gara per verificare l'andamento delle sostituzioni e quali calciatori fossero effettivamente in campo al termine della gara ed effettui ogni altro accertamento utile per verificare la circostanza di fatto in contestazione. Riserva all'esito eventuali ulteriori approfondimenti sulle altre questioni sollevate dalla reclamante. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, rinviando ogni decisione all'esito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA

49) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE UKA KLERION PER 7 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE DEL SIGNORE CRISTIAN PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE PELLICCIA EDOARDO PER 4 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI DI BARTOLOMEO DAVIDE, FERINI FRABETTI PIETRO, MICHELI FEDERICO E PUCCI ALESSIO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE GNUTTI GIACOMO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025

(Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 09/11/2025 – Campionato Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Rocca Priora ha impugnato le sanzioni irrogate a carico della società e dei tesserati elencate in epigrafe.

La società lamenta una ricostruzione incompleta e lacunosa dei fatti avvenuti al termine della gara e che hanno dato luogo alle sanzioni impugnate; in particolare denuncia l'aggressione subita dai tesserati e sostenitori avversari che non hanno trovato adeguato riscontro nel referto arbitrale. Dall'esame del referto arbitrale si evidenzia che al termine della gara, terminata con il punteggio di 2 a 1 a favore della reclamante, è avvenuta una rissa generale che ha visto coinvolti non solo i calciatori ma anche i dirigenti ed alcuni spettatori penetrati sul terreno di gioco.

Le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono quindi conseguenti alla descrizione dei fatti riportati nel referto ma vanno lievemente ridimensionate in forza della considerazione che la responsabilità di custodia dell'impianto va attribuita alla squadra di casa e che il risultato finale fa presumere che l'innesto degli incidenti non sia dovuto agli ospiti.

Le sanzioni vanno quindi rideterminate come da dispositivo mentre l'ammenda a carico della società va confermata per la partecipazione dei propri sostenitori in campo avverso agli incidenti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Gnutti Giacomo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Uka Klerion a 6 gare, a carico del calciatore Pelliccia Edoardo a 3 gare e a carico dei calciatori Di Bartolomeo Davide, Ferini Frabetti Pietro, Micheli Federico e Pucci Alessio a 2 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
 GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GROSSI NICOLO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 C5 DEL 05/11/2025

(Gara: CITTA DI ZAGAROLO – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 01/11/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con delibera pubblicata il 05.11.2025 sul C.U. – ca5- n. 80 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **CITTA DI ZAGAROLO – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 01/11/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1**, irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Grossi Nicolo per 8 gare perché “[...] espulso per condotta violenta verso un avversario che necessitava di cure mediche e per aver successivamente colpito con uno schiaffo al volto altro calciatore avversario. Ritardava l'uscita dal terreno di gioco, rivolgendo offese agli avversari ed all'arbitro e si posizionava dietro la porta, reiterando il proprio comportamento determinando la sospensione della gara per circa 4 minuti. Art. 36 c. 1 lett. a [...].

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, deducendo l'insussistenza di condotte violente ascrivibili al calciatore Grossi. In particolare, sosteneva che l'episodio contestato dovesse essere ricondotto a un normale, seppur energico, contrasto di gioco con un avversario, lamentando una confusione nella ricostruzione e un travisamento dei fatti. Rilevava, inoltre, come l'accaduto dovesse essere ridimensionato anche in ragione dell'assenza di conseguenze clinicamente apprezzabili: non vi sarebbe stata necessità di cure mediche per l'azione imputata al calciatore Grossi, circostanza coerente con la mancata produzione in atti di qualsivoglia referto sanitario. Quanto all'ulteriore episodio relativo all'intervento dei dirigenti, la reclamante rappresentava che essi sarebbero intervenuti unicamente per verificare le condizioni del calciatore rimasto a terra in occasione di un diverso contrasto, non riconducibile né collegato all'azione attribuita al calciatore Grossi. Escludeva, poi, la sussistenza di schiaffi o di gesti violenti, ritenendo che si fosse trattato, al più, di una “*mass confrontation*”, priva di condotte fisicamente lesive riconducibili al calciatore Grossi, il quale avrebbe abbandonato il terreno di gioco regolarmente, senza sostare dietro la porta. In conclusione, prospettava una differente ricostruzione dei fatti, evidenziando l'assenza di elementi oggettivi idonei a integrare una condotta violenta, l'erronea qualificazione delle condotte contestate e la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla disciplina di cui all'art. 36 CGS. Invocava, in ogni caso, l'applicazione delle attenuanti ex art. 13 CGS, rappresentando che il calciatore sarebbe intervenuto in difesa di un compagno accerchiato da più avversari, in un contesto concitato, senza premeditazione, con una reazione da qualificarsi come istintiva e meramente difensiva. Per l'effetto, la reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, sua la riduzione. In via istruttoria, la reclamante allegava un video relativo all'episodio in discorso. La reclamante presentava richiesta di audizione.

Audizione della reclamante.

All'udienza del giorno 27.11.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe. Sono presenti i sigg.ri Damiano Pitotti (Presidente) e Grossi Nicolo (Calciatore) i quali si riportano all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

Camera di consiglio.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale – che come noto

costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - nel quale è riportato che dopo aver subito un contatto di gioco, il calciatore Grossi si rialzava e rincorreva per circa dieci metri l'avversario, in possesso di palla, quindi interveniva con un tackle eseguito ad elevata velocità e in modo deliberato, compiendo un salto sulle gambe dell'avversario in maniera chiaramente scomposta. A seguito di tale intervento, l'avversario rimaneva a terra e necessitava di cure mediche. Il referto proseguiva riferendo che, rialzatosi, il sig. Grossi colpiva un ulteriore avversario all'altezza della guancia con la mano destra aperta, determinandone la caduta a terra. Conseguentemente, si innescava una rissa che conduceva anche i componenti della panchina a fare ingresso sul terreno di gioco. Veniva, altresì, annotato che il calciatore rallentava l'uscita dal campo, senza volerla effettuare prontamente, mentre rivolgeva insulti agli avversari e proferiva nei confronti dell'arbitro l'espressione "come cazzo fai"; solo l'intervento di un dirigente della società consentiva di accompagnarlo all'esterno. Sempre secondo quanto riportato nel referto arbitrale, una volta ristabilito l'ordine e predisposte le condizioni per la ripresa del gioco con calcio di punizione diretto, il calciatore rientrava nel recinto di gioco, posizionandosi dietro la porta, al fine di continuare a urlare contro l'arbitro. L'arbitro richiamava quindi l'attenzione del capitano, con ulteriore ritardo della ripresa; in tale frangente il calciatore usciva autonomamente. Il gioco rimaneva complessivamente sospeso per circa quattro minuti.

Decisione.

Preliminarmente, la Corte prende atto della produzione del filmato, di cui, tuttavia, non procede alla visione poiché lo stesso non offre piena garanzia tecnica e documentale, come richiesto dall'art. 61 CGS ai fini del suo impiego quale mezzo di prova. Nel merito, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento nei limiti appresso indicati. Va, anzitutto, richiamato il principio per cui il referto arbitrale – e gli eventuali supplementi – costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS; nel caso di specie, peraltro, le condotte contestate risultano essere state direttamente percepite e sanzionate sul campo dal Direttore di gara mediante provvedimento di espulsione. Ciò posto, la Corte ritiene che le condotte ascritte al tesserato integrino, da un lato, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, desumibile dalle espressioni rivolte al Direttore di gara, dal ritardo nell'abbandono del terreno di gioco e dalla reiterazione del comportamento con conseguente sospensione della gara, riconducibile alla disciplina di cui all'art. 36 c.1 lett. a) CGS; dall'altro, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, da ricondurre all'art. 38 CGS. Quanto al primo profilo, la sanzione va determinata nel minimo edittale di quattro giornate di squalifica (secondo il testo attualmente vigente come novellato nel 2023), risultando la condotta gravemente irriguardosa pienamente configurata alla luce delle modalità complessive dell'azione e degli effetti prodotti sul regolare svolgimento della gara. Con riferimento alla condotta violenta, ferma la qualificazione giuridica dell'episodio ai sensi dell'art. 38 CGS, la Corte ritiene equo rimodulare il trattamento sanzionatorio, valorizzando il dato – emergente dal referto arbitrale – che l'azione si è sviluppata in un contesto di gioco, seppur con modalità eccedenti il lecito agonistico. Tale circostanza consente di ridurre la componente sanzionatoria riferibile a tale condotta da tre a due giornate. Ne consegue che la sanzione complessiva va rideterminata in sei giornate di squalifica, risultanti dalla sommatoria di quattro giornate ex art. 36 CGS e due giornate ex art. 38 CGS, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata che aveva irrogato la squalifica per complessive otto giornate. Per l'effetto, il reclamo deve essere accolto nei limiti sopra indicati, con riduzione della squalifica inflitta al calciatore da otto a sei giornate.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Grossi Nicolò a 6 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI MARCO PER 8 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI MERLUZZI FAUSTO E MIRABELLA FEDERICO PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DROGHEO ALESSANDRO E TIBERIA PIERLORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025

(Gara: FONTANA LIRI APS – POLISPORTIVA VALLECORSA del 01/11/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Vallecorsa ha impugnato le sanzioni a carico della società e dei tesserati elencate in epigrafe.

La Corte con delibera già pubblicata, stralciava le posizioni dei tesserati, provvedendo sulle sanzioni a questi comminate, e provvedeva a convocare il direttore di gara per un approfondimento sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla sospensione della gara. L'Arbitro precisava che, in effetti, si era accesa una rissa generale, innescata da un confronto tra due calciatori e dall'intervento di un dirigente della squadra di casa che entrava sul terreno di gioco e colpiva diversi calciatori avversari che, in un primo momento cercavano di svincolarsi e poi partecipavano alla rissa.

La rissa durava circa sette minuti e, vista l'impossibilità di riprendere il gioco, l'Arbitro soprassedeva dall'assumere le decisioni disciplinari, tranne l'espulsione dei due calciatori e del dirigente Colafrancesco, e decideva di sospendere la gara.

La Corte ritiene che la decisione di sospendere la gara sia direttamente connessa alla rissa generale, durata per più di sette minuti, ed è ininfluente che l'Arbitro abbia individuato più calciatori di una squadra rispetto all'altra.

Il reclamo va solo parzialmente accolto nel senso che va comminata la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società e quindi anche nei confronti della società Fontana Liri e va confermata l'ammenda a carico della società

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, comminando la punizione sportiva della perdita della gara a entrambe le società, confermando altresì l'ammenda.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTSAL PORTUENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI BRIOTTI SIMONE E PASCOLI VALERIO FINO AL 19/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CONSIGLIO MATTIA FINO AL 26/12/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO GIUSEPPE FINO AL 19/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DEL 18/11/2025
(Gara: FUTSAL PORTUENSE – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 13/11/2025 – Coppa Italia C5 Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

La società Futsal Portuense ha impugnato le decisioni a carico della società e dei tesserati riportate in epigrafe.

Va preliminarmente osservato che il gravame è stato sottoscritto dal presidente Briotti Simone in corso di inibizione e che non poteva quindi rappresentare la società innanzi agli organi di Giustizia Sportiva, nel potere di rappresentazione e ricompreso quello di sottoscrivere gli atti di impugnazione.

Il reclamo è quindi inammissibile se non per la posizione dello stesso Briotti, per il principio generale della salvezza degli atti, considerandolo un reclamo proposto dallo stesso tesserato personalmente.

Nel merito, però, il reclamo limitatamente alla posizione del solo Briotti è infondato in quanto il comportamento del tesserato è stato reiteratamente offensivo e minaccioso sia nei confronti dell'Arbitro 1 che del cronometrista e va stigmatizzato anche per il ruolo apicale ricoperto nella società.

La sanzione comminata è quindi congrua e ben motivata e non merita alcuna rivisitazione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Briotti Simone, dichiarando altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TAJANI FILIPPO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 LND DEL 19/11/2025

(Gara: FERENTINO CALCIO ARL – POL.CITTA DI PALINO del 16/11/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti, e non poteva essere connotato come condotta violenta macché, al contrario, il Tajani cercava solo di sedare gli animi. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 38, comma 1 del C.G.S., secondo cui ai calciatori è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti dei calciatori o altre persone presenti.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO MORENA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 SGS DEL 06/11/2025
(Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – REAL CASSINO del 19/10/2025 – Campionato Under 15 Regionale)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Morena ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo della stessa società per la posizione irregolare del calciatore Ferreira Rafael Alves che, in assenza di tesseramento, aveva partecipato alla gara in luogo del calciatore Ait Taleb Zakaria iscritto in distinta. A sostegno del ricorso la società ha prodotto copiosa documentazione consistente nei documenti d'identità del Ferreira, il certificato di frequenza del calciatore presso un istituto d'istruzione di Cassino e due fotografie estratte dal profilo facebook dello stesso Ferreira nel quale lo stesso viene ritratto con altro calciatore della società Real Cassino ed altra fotografia nella quale lo stesso afferma di aver segnato un goal ed aver effettuato un assist. La società Real Cassino ha presentato memorie chiedendo la conferma della decisione impugnata e confermando la partecipazione del calciatore AIT inserito in distinta. La Corte, ritenuta l'attendibilità "prima facie" della documentazione prodotta a sostegno del gravame convocava il direttore di gara che, però, posto di fronte alle fotografie del Ferreira e del AIT non era in grado di precisare quale dei due calciatori avesse effettivamente partecipato alla gara. Dalla documentazione prodotta emerge ben più di un dubbio su chi, tra il Ferreira e l'AIT abbia partecipato effettivamente alla gara. Non vi è dubbio che il Ferreira abbia partecipato ad una gara con la società Real Cassino senza essere stato mai tesserato per la F.I.G.C. con alcun sodalizio. Il giovane, di nazionalità canadese e di colore, appare ritratto negli spogliatoi insieme ad altro calciatore del Real Cassino che indossa la fascia di capitano e la maglia della società, identificabile con lo scudetto sul petto. Nello stesso contesto, in altra fotografia sempre postata sul suo profilo, rivendica di aver siglato una rete ed appare parzialmente il risultato della gara che sembra essere, i numeri sono parzialmente mozzati, 3-3. La gara in questione è terminata appunto con il punteggio di 3 a 3 ed il capitano del Real Cassino in quella circostanza era il giovane Pennazzo Federico. La Corte, ritenuta quindi la necessità di acquisire in atti ulteriori documenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni dello stesso Pennazzo in merito all'identità del calciatore che viene con lui ritratto negli spogliatoi della squadra, nonché con le dichiarazioni dei dirigenti della società Real Cassino in merito all'identità dello stesso calciatore ed agli accertamenti presso l'Istituto Scolastico Liceo Sportivo scuola paritaria "Mazzini Cassino" di Cassino ove lo stesso Ferreira è iscritto con la convocazione dello stesso Ferreira, ha deciso di delegare la Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso, con la più ampia eventuale facoltà di estensione degli accertamenti oltre quelli indicati per giungere alla definitiva identificazione del calciatore che ha partecipato alla gara in epigrafe apparentemente sotto il nominativo AIT TALEB ZAKARIA. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, rinviando ogni decisione all'esito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO SPORTIVO ITALIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI LUCIA ALESSANDRO FINO AL 05/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025
(Gara: CIRCOLO SPORTIVO ITALIA – AQUILOTTI LAZIO C5 del 30/11/2025 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

Per la sanzione a carico di Alessandro Di Lucia, allenatore della squadra Circolo Sportivo Italia SSD, la stessa proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 186 del 04/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: "SQUALIFICA FINO AL 05/3/2026 DI LUCIA ALESSANDRO (CIRCOLO SPORTIVO ITALIA). "Per aver rivolto ripetute espressioni offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro. Doveva essere allontanato a forza dai propri dirigenti. Da fuori il recinto di gioco reiterava il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara ed invitava alla violenza nei confronti degli avversari i propri calciatori".

Esponeva la reclamante che, dopo aver protestato con "espressioni offensive" nei confronti di due decisioni dell'arbitro, veniva "giustamente" espulso.

Contestava però di aver continuato ad usare fuori dal campo espressioni offensive e/o minacciose e negava di aver incitato i propri giocatori ad usare violenza nei confronti degli avversari.

In particolare, lamentava che nel referto non erano state specificate il tenore e il contenuto delle presunte dichiarazioni, con la conseguenza che la ricostruzione dei fatti era generica e lacunosa. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata sproporzionata.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

Peraltro, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nel referto arbitrale sono specificamente riportate le espressioni utilizzate dal Di Lucia configuranti sia il comportamento irriguardoso ed offensivo dopo l'espulsione nei confronti del direttore di gara ("..ti aspetto fuori...") sia l'incitamento alla violenza nei confronti degli avversari ("incitava i suoi giocatori....con espressioni tipo, fategli male..").

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

77) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MORICONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARENTE MANUEL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.188 LND DEL 05/12/2025

(Gara: MORICONE – POL.CASTEL MADAMA del 30/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

La società ASD Polisportiva Moricone proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 188 del 05/12/2025 - Attività di Lega nazionale Dilettanti (in ERRATA CORRIGE del Comunicato Ufficiale n. 186 del 04/12/2025) del seguente preciso tenore: “*SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE PARENTE MANUEL (MORICONE). Espulso per aver rivolto ad un calciatore avversario frasi minacciose, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a del CGS)*”

Espone la reclamante di non contestare nella sostanza i fatti attribuiti al proprio giocatore Manuel Parente, ma che al medesimo dovrebbero essere riconosciute le attenuanti previste dal C.G.S. in ragione del video allegato, dal quale emergerebbe che il Parente avrebbe reagito ad un comportamento ingiusto di un giocatore avversario il quale, a dire dell'ASD Polisportiva Moricone, ha sicuramente concorso a determinare i comportamenti sanzionati.

Chiede pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva, come prova il video girato da tale Mario Lattanzi di cui chiede l'audizione come testimone.

Innanzi tutto, il video allegato non può essere preso in esame come prova.

Come noto, l'art. 61, comma 2, C.G.S. circoscrive l'ammissibilità della prova audiovisiva all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione. Nella fattispecie, dopo l'*errata corrige* del Giudice Sportivo ed il presente reclamo, allo stato non c'è alcun dubbio sull'identità del tesserato Manuel Parente responsabile del comportamento sanzionato.

In ordine alla richiesta di prova testimoniale dell'autore del video allegato, la stessa non può essere accolta sia perché irrilevante per l'assorbente inutilizzabilità della prova audiovisiva come sopra specificata, sia perché, secondo costante giurisprudenza, i principi della giustizia sportiva sono comunque ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali specie nel giudizio di appello.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, è prova privilegiata ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

L'art. 36 comma 1 lettera a) posto a base della decisione resa in primo grado prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate in danno dei giocatori e/o tecnici per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara.

Tale è da considerarsi quello messo in atto dal giocatore Manuel Parente dopo l'allontanamento dal terreno di gioco, come descritto nel referto arbitrale.

A ciò deve aggiungersi l'espulsione per “*il comportamento gravemente antisportivo assunto. Durante l'uscita dal terreno di gioco lo stesso continuava a rivolgere minacce verso il giocatore avversario*” (cfr. referto arbitrale).

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

**93) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.2 GARE, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NEGRO FABIO FINO AL 25/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANDREIS ANDREA FINO AL 30/06/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025
(Gara: GAETA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 06/12/2025 – Campionato Under 19 Regionale)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

Con ricorso inoltrata ritualmente e nei termini la Polisportiva Gaeta ha impugnato le decisioni disciplinari a suo carico ed a carico dei suoi tesserati elencate in epigrafe.

Sostiene la reclamante che, quanto al calciatore Andrea de Andreis, si sarebbe trattato di un gesto di stizza e non di violenza consumata e quindi la sanzione irrogata sarebbe assolutamente eccessiva; quanto al dirigente Nigro nega recisamente che lo stesso abbia indirizzato all'Arbitro le frasi riportate nel referto e giustifica l'entrata sul terreno di gioco con la necessità di soccorrere un proprio calciatore ferito, per quanto attiene, infine, alla società nega che ci sarebbe stato il lancio di bottigliette descritto dal direttore di gara, nonché la presenza di soggetti estranei nella zona antistante gli spogliatoi e nella via di accesso agli stessi; a conferma di ciò rileva come la Forza Pubblica chiamata dall'Arbitro e giunta dopo circa venti minuti non ha rilevato alcun comportamento scorretto da parte degli astanti. Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Ricordando che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e, in assenza di illogicità manifeste, fonda le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, va rilevato che, quanto alla posizione della società, i fatti addebitati sono gravi ma non hanno causato alcun problema fisico all'Arbitro e la sanzione può essere contenuta in una giornata di squalifica del campo di gioco con disputa della gara a porte chiuse e nell'ammenda così come irrogata.

Per quanto attiene al dirigente Nigro la sanzione irrogata e congrua rispetto agli occorsi in quanto il comportamento del tesserato si è caratterizzato non solo in un atteggiamento ingiurioso ma anche concretamente minaccioso in un frangente di accesa protesta da parte dei calciatori della sua squadra.

Per quanto attiene il calciatore de Andreis effettivamente il comportamento non può qualificarsi come violento essendosi concretizzato in uno spintone che faceva arretrare il direttore di gara di circa un metro con momentaneo dolore fisico, si tratta di una fattispecie riassumibile nell'accesa protesta con insulti e minacce ed un contatto non finalizzato a creare danni fisici.

La sanzione va quindi fissata come da dispositivo in considerazione della dinamica del gesto e delle reiterate ingiurie e minacce pronunciate.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del campo a n.1 gara e la squalifica a carico del calciatore De Andreis Andrea al 30/04/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Lивio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Lивio Proietti

90) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VITERBESE S.S.D. A R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TODJA AXIEL FINO AL 19/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 11/12/2025

(Gara: PIANOSCARANO 1949 – VITERBESE S.S.D. A R.L. del 06/12/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

Con rituale reclamo, la Viterbese S.S.D. A.R.L. impugnava la sanzione dell'inibizione sino al 19.02.2026 a carico del proprio dirigente Todja Axiel.

La vicenda sportiva trae origine dal fallo subito dal calciatore Giardi della Viterbese S.S.D. A.R.L., che rimaneva a terra per un violento colpo alla caviglia.

Dagli atti e fatti di causa si evince che il Dirigente Todja Axiel, entrava in campo, vista l'assenza del medico, per soccorrere il Giardi.

Il referto arbitrale non riferisce dettagliatamente le parole proferite dal Dirigente, anche in considerazione del fatto che lo stesso era impegnato a soccorrere il ragazzo a terra senza rivolgere direttamente offese al Direttore di Gara.

Pur rimanendo ferma la Corte sulla gravità del fatto costituito dall'ingresso in campo del Dirigente senza autorizzazione, rileva la genericità dell'affermazione del Direttore di Gara e lo stato d'animo dei tesserati che non avevano notizie del calciatore Ledda, infortunatosi durante la prima frazione di gara, ritenendo quindi che si possa riconoscere nella fattispecie una circostanza attenuante ex art. 13 CGS..

Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente Todja Axiel al 31/01/2026.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato